

## ALLEGATO A

### Tabella delle "INDENNITA' DI MEDIAZIONE" (Spese di Avvio + Spese di Mediazione)

Valore della lite	Spese di avvio del procedimento	1° incontro di mediazione senza accordo indennità di mediazione <solo spese di avvio>  Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ex art. 5 comma 1bis D. Lgs. 28/2010 prevista dal D.L. 69/2013	Spese di mediazione "Condizione di procedibilità della domanda giudiziale, ex art. 5 comma 1bis D. Lgs. 28/2010" previste dal D.M. 180/2010 e dal D.M. 145/2011	Spese di mediazione "procedimento volontario" previste dal D.M. 180/2010	Spese di mediazione – procediment o volontario "con parte contumace"
Fino a € 1.000	€ 40,00	€ 0	€ 43,00	€ 75,00	€ 40,00
Da € 1.001 a € 5.000	€ 40,00	€ 0	€ 86,50	€ 155,00	
Da € 5.001 a € 10.000	€ 40,00	€ 0	€ 160,00	€ 280,00	
Da € 10.001 a € 25.000	€ 40,00	€ 0	€ 240,00	€ 430,00	
Da € 25.001 a € 50.000	€ 40,00	€ 0	€ 400,00	€ 720,00	
Da € 50.001 a € 250.000	€ 40,00	€ 0	€ 667,00	€ 1.200,00	
Da € 250.001 a € 500.000	€ 80,00	€ 0	€ 1.000,00	€ 2.400,00	€ 80,00
Da € 500.001 a € 2.500.000	€ 80,00	€ 0	€ 1.900,00	€ 4.500,00	
Da € 2.500.001 a € 5.000.000	€ 80,00	€ 0	€ 2.600,00	€ 6.000,00	
Oltre € 5.000.000	€ 80,00	€ 0	€ 4.600,00	€ 10.000,00	
Indeterminato o indeterminabile	€ 80,00	€ 0	€ 667,00	€ 1.200,00	

### III. SPESE PER LA PROCEDURA DI MEDIAZIONE (estratto dal Regolamento di Conformed s.r.l.)



Ente di Formazione accreditato al n. 412 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia  
Organismo di Mediazione accreditato al n. 1017 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia

## 20. Principi generali

-L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.

-Con riferimento a quanto chiarito con la circolare ministeriale datata 27/11/2013, le parti, in aggiunta alle spese di avvio, dovranno corrispondere all'organismo Conformed srl le spese vive documentate, che dovranno essere corrisposte dalle parti alla conclusione della procedura (di c.d prima seduta di programmazione oppure al termine della procedura di mediazione vera e propria). Le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione costituiscono due voci autonome che, unitamente considerate, formano l'indennità complessiva.

- Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00, per i procedimenti di valore compreso tra 0 e € 250.000,00, oppure euro 80,00, per i procedimenti di valore superiore (ex D.M. 139/2014), che è versato dall'istante, al momento del deposito della domanda di mediazione, e dalla parte chiamata alla mediazione, al momento della sua adesione al procedimento. Il mancato versamento delle spese di avvio determinerà l'improcedibilità della domanda.

- Per le spese di mediazione, è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella tabella A allegata al presente regolamento.

-Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Laddove il procedimento di mediazione si concluda al 1° incontro (c.d. di programmazione), al mediatore non spetterà alcun compenso.

- Le spese di mediazione rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta, ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 28/2010.

-Tali spese sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

-Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.

-Tutti gli importi indicati nel presente regolamento sono al netto di I.V.A..

-Quando la mediazione e' condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis, D. Lgs. 28/2010, ovvero e' disposta dal giudice ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del medesimo decreto, all'organismo non e' dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al



Ente di Formazione accreditato al n. 412 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia  
Organismo di Mediazione accreditato al n. 1017 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia

patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. A tal fine, la parte e' tenuta a depositare presso l'organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l'organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.

- In caso di sospensione o cancellazione dal registro, i procedimenti di mediazione in corso proseguono presso l'organismo scelto dalle parti entro 15 giorni dalla data di sospensione o cancellazione. In tale ipotesi, al fine di agevolare la prosecuzione, "Conformed s.r.l." concorderà con le parti il trasferimento degli atti del procedimento all'altro organismo. Restano ferme le competenze economiche spettanti a "Conformed s.r.l." che, peraltro, saranno convenute con le parti.

**21. Criteri di determinazione delle spese di mediazione** – Le indennità dovute dalle parti sono quelle previste dal D.M. 180/2010, come modificato dal D.M. 145/2011, art. 16, e dalla tabella prevista per le materie obbligatorie e quella liberamente redatta dall'organismo per le materie facoltative.

- Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, qualora l'organismo, con il consenso delle parti, si avvalga di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i tribunali, il loro compenso viene determinato secondo le tariffe professionali, se esistenti, o diversamente concordato con le parti e il pagamento delle relative parcelle non rientra negli importi previsti in tabella.

- le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.

- le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'art. 5 comma 1 del citato D.Lgs l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione.

- Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, "Conformed s.r.l." decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento.

- Resta fermo che le indennità devono essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'art.11 del D.Lgs 28/2010.



Ente di Formazione accreditato al n. 412 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia  
Organismo di Mediazione accreditato al n. 1017 del Registro tenuto presso il Ministero della Giustizia

-Le parti che, personalmente o tramite il mandatario, con qualunque mezzo, abbiano dato comunicazione di adesione al procedimento di mediazione, e hanno motivato la mancata presenza al primo incontro di mediazione, devono provvedere al pagamento dell'indennità del procedimento di mediazione all'incontro successivo.

**22. Aumenti e riduzioni degli importi di spesa per la mediazione** - Ai sensi dell'articolo 16 del D.M. 180/2010 e del D.lgs. 28/2010 l'importo delle spese di mediazione per ciascuno scaglione di riferimento, come determinato a norma della tabella di cui al punto 21: a) può essere aumentato in misura non superiore a un quinto tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare; b) **deve** essere aumentato in misura non superiore a un quarto in caso di successo della mediazione; c) **deve** essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2010; d) nelle materie di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2 del D.lgs. n. 28/2010, **deve** essere ridotto di un terzo per i primi sei scaglioni, e della metà per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo ad eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; e) nelle materie di cui all'articolo 5, commi 1-bis e 2 del D.lgs. n. 28/2010, deve essere pari ad euro zero (0,00) se il procedimento si conclude al 1° incontro di mediazione senza raggiungimento dell'accordo, come previsto dall'articolo 17, comma 5-ter del D.lgs. n. 28/2010;

**23. Ausilio di esperti per cause di particolare complessità tecnica** - Nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, il mediatore può avvalersi di esperti iscritti negli albi dei consulenti presso i Tribunali, previa consultazione delle parti e loro assunzione dell'obbligazione di pagamento dei compensi ad essi dovuti in conformità alle tariffe professionali o nella diversa misura concordata tra le parti e l'esperto.